

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FORMAZIONE INNOVATIVA E TUTELE PER L'AVVOCATURA", in breve "A.F.I.T.A."

L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Parigi n. 11.

L'associazione potrà modificare l'indirizzo nel medesimo Comune mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge le proprie finalità statutarie su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione. Le gestioni associative -

L'Associazione, con esclusione di qualsiasi fine di lucro, si propone i seguenti scopi:

- ricercare, studiare, progettare, realizzare e diffondere strumenti formativi innovativi funzionali allo svolgimento della professione forense, contribuendo in questo modo alla formazione professionale degli avvocati;
- contribuire alla tutela degli interessi della categoria forense, favorendo il superamento delle problematiche relative allo svolgimento della professione di avvocato, individuando strumenti, servizi e prodotti utili e vantaggiosi per la categoria forense;
- agevolare la collaborazione tra gli avvocati, favorendone l'interazione al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze e delle sinergie professionali.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà occuparsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- progettare ed erogare, direttamente o attraverso propri partners, percorsi di formazione e/o aggiornamento professionale e/o personale per i propri iscritti;
- organizzare eventi, seminari, percorsi di studio, congressi, conferenze;
- svolgere attività di studio e ricerca sulla professione forense nonché attività di comunicazione rivolta al mondo dell'avvocatura e ad altri soggetti con lo stesso interagenti;
- ricercare, individuare e stipulare con soggetti terzi, convenzioni di natura assicurativa e/o di servizi professionali in favore degli Avvocati, dei loro familiari e dei loro clienti nonché, più in generale, qualsiasi tipo di convenzione utile alla tutela e alla protezione degli Avvocati dai rischi derivanti dallo svolgimento della professione o comunque funzionale allo svolgimento della professione forense. A tale scopo l'Associazione potrà avvalersi dell'ausilio di consulenti e di intermediari assicurativi. Gli scopi di cui sopra potranno essere perseguiti da parte dell'Associazione sia stipulando apposite convenzioni a favore dei soci e dei loro familiari, sia quale contraente collettivo di polizze assicurative di cui propri iscritti e i loro familiari potranno essere beneficiari;

- ricercare, individuare e stipulare con soggetti terzi altre convenzioni utili per la vita professionale, privata, ricreativa e culturale degli Avvocati e dei loro familiari.

Il numero dei soci è illimitato.

Le aree di attività associative possono essere divise secondo criteri tematici legati a "SALUTE", "PROFESSIONE", "PREVIDENZA", "FORMAZIONE", "TEMPO LIBERO" ovvero secondo altri criteri che l'Associazione stessa andrà a determinare e istituire nel corso del tempo. L'Associazione potrà altresì decidere se tenere attive tutte le aree ovvero solo alcune di esse.

Le attività formative, di comunicazione, di studio e ricerca, di organizzazione di convegni, incontri, eventi di qualsiasi natura, offerte ai propri iscritti potranno essere effettuate in proprio ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi.

Le prestazioni e i servizi, derivanti dalle convenzioni in favore dei soci e dei loro familiari, saranno erogati esclusivamente dai soggetti terzi con cui l'Associazione avrà stipulato le convenzioni stesse e che sono preposti allo svolgimento delle relative attività a norma di legge.

Le prestazioni e i servizi oggetto delle singole convenzioni sono riportati nelle condizioni contrattuali delle convenzioni stesse.

L'iscrizione all'Associazione implica la possibilità per il socio di accedere alle aree di attività previste e più in generale alle convenzioni e ai servizi associativi previsti in favore dei soci.

L'iscritto potrà accedere alle attività associative pagando all'Associazione, oltre alla quota sociale annua determinata dal Consiglio Direttivo, anche gli eventuali contributi associativi relativi alle attività prescelte ovvero, nel caso di accesso alle convenzioni riservate ai soci, pagando, anche direttamente ai terzi fornitori dei servizi convenzionati, gli importi e/o i premi assicurativi previsti dalle convenzioni stesse.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate salvo quelle accessorie e strumentali al raggiungimento degli scopi associativi e con espressa esclusione di tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Associazione.

Articolo 4

- Fruizione delle attività, delle convenzioni e dei servizi associativi -

Le attività, le convenzioni e i servizi previsti in favore dei soci sono riportati, unitamente alle modalità e alle condizioni di loro erogazione e fruizione, nel Regolamento Associativo e/o nelle condizioni contrattuali delle singole convenzioni e/o sul sito internet dell'Associazione e/o su altri canali di comunicazione digitali e non.

Per i Soci, il diritto all'accesso alle attività, alle convenzioni e ai servizi associativi ha effetto dal giorno della delibera di iscrizione a Socio, salvo quanto stabilito dal Regolamento Associativo e/o dalle condizioni contrattuali delle singole convenzioni e/o dei singoli servizi.

Articolo 5

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione gli Avvocati e i praticanti iscritti in uno degli albi nel territorio della Repubblica Italiana, e/o che esercitano la professione forense nell'ambito di uno Stato appartenente alla Unione Europea che condividano gli scopi fissati dallo Statuto e desiderino contribuire al loro perseguimento attraverso il proprio contributo personale e/o finanziario, nonché desiderino beneficiare delle attività, delle convenzioni e dei servizi riservati dall'Associazione ai propri iscritti.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento associativo;
- versare la quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- nel caso di fruizione di attività, convenzioni e servizi associativi, accettare le condizioni e le modalità di fruizione di ciascuno di essi, pagando i relativi importi/contributi associativi/premi assicurativi previsti per le attività e per i servizi fruiti.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato salvo quanto indicato al successivo art.6.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari, sostenitori:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Tali soci hanno diritto di voto al pari dei soci ordinari ai quali sono del tutto assimilati e hanno altresì diritto di poter accedere a tutte le aree di attività associativa nonché a tutti i servizi e a tutte le convenzioni;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.
- i soci onorari, che possono non essere Avvocati o praticanti, sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti e non hanno diritto di voto;
- i soci sostenitori, che possono non essere Avvocati o praticanti, sono coloro che, condividendo gli scopi sociali desiderino partecipare economicamente alla vita associativa attraverso il versamento di contributi economici di natura liberale e beneficiando delle convenzioni e dei servizi associativi. Possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche e non hanno diritto di voto.

Tutti i soci ordinari e i soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e ad accedere a tutti i servizi e alle convenzioni previste in favore degli iscritti;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- pagare gli eventuali contributi associativi previsti dalle attività e dai servizi associativi fruiti, nonché tutti gli importi relativi ai servizi fruiti in convenzione con l'Associazione.

Articolo 6

- Perdita dello status di socio. Sospensione dell'accesso alle attività, alle convenzioni e ai servizi associativi -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

I soci possono recedere, oltre che nei casi espressamente previsti dal cod.civ., il 1° gennaio di ogni anno, purchè sia trascorso almeno un anno completo di iscrizione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'Associazione con raccomandata a ricevuta o a mezzo pec, ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, o che non siano più iscritti, per qualsivoglia motivo all'albo degli avvocati o al registro dei praticanti tenuti dagli ordini territoriali degli avvocati, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Socio deve essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

- a) non osserva le disposizioni dello Statuto o non si attiene alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci o dagli amministratori dell'Associazione;
- b) svolge attività contrastante, moralmente o materialmente, con gli interessi dell'Associazione;
- c) non versa, nel termine stabilito dagli amministratori, i contributi sociali. Quando gli amministratori ritengono un Socio passibile di esclusione, devono contestargli per iscritto l'inadempienza rilevata ed invitarlo a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni.

Con la delibera di esclusione, si estingue ogni diritto del Socio e dei familiari assistiti.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione ovvero, in caso di presenza del Collegio dei Probiviri, il Socio ricorrerà preliminarmente a tale organo.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa o di ogni altro contributo o rateo deliberato dagli organi dell'Associazione, tutte le attività e i servizi associativi sono sospesi di diritto nei confronti del socio moroso, decorso il termine di dieci giorni dalla contestazione dell'omissione.

La sospensione può essere evitata soltanto con il pagamento, entro il termine di cui al precedente comma, dell'importo dovuto a qualsiasi titolo all'Associazione.

Articolo 7 **- Organi sociali -**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario, ove nominato;
- il Revisore Unico dei conti, ove nominato
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, del Presidente onorario e di membro del Collegio dei Probiviri, ove nominati, vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Eventuali ulteriori emolumenti devono essere deliberati dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio.

Gli organi sociali possono essere rieletti senza alcun limite di mandati.

Sono cause di decadenza delle cariche: a) comportamenti in contrasto moralmente e materialmente con gli scopi Associativi; b) l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni degli organi collegiali.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 8 **- Assemblea -**

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi annuali hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria in particolare:

- entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei Conti determinandone il compenso;
- elegge il Presidente Onorario
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera le modifiche dello Statuto Associativo;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione, alla eventuale devoluzione del patrimonio e nomina il liquidatore/liquidatori;
- stabilisce gli eventuali compensi dei membri del Consiglio Direttivo nonché dei membri di Commissioni o comitati nominati, o del Collegio dei Probiviri;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza da parte dei soci. Sono da ritenersi modalità idonee per la conoscenza dei soci: la pubblicazione della convocazione sul sito internet dell'Associazione oppure l'invio delle convocazioni tramite posta elettronica (anche ordinaria), tramite newsletter (elettronica o cartacea) /stampe/informative o per posta semplice agli indirizzi e recapiti forniti dai Soci al momento dell'iscrizione essendo onere esclusivo dei Soci fornire eventuali variazioni anagrafiche e di contatto.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da comunicarsi ai singoli associati con le modalità di cui al comma precedente almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati lo richiedano al Presidente del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti, consulenti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ove in prima

convocazione non sia raggiunto tale quorum, l'Assemblea straordinaria delibererà, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono comunque assunte, in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

Sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo o i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentito il voto per corrispondenza ai sensi e con la garanzia di cui al codice civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ovvero, se ritenuto più idoneo, indicare in modo espresso ove poter reperire in via alternativa la stessa in forma completa (sito internet dell'Associazione, newsletter sociale, altre pubblicazioni/stampe/informative di qualsiasi genere messe a disposizione di tutti i soci.).

Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione può essere effettuata in forma palese ovvero in forma segreta su richiesta dell'assemblea stessa al momento della votazione.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e saranno resi disponibili ai Soci che ne facessero richiesta scritta motivata, presso la sede dell'Associazione.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, fatto salvo il primo Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di numero di mandati.

Possono farne parte i soci ordinari, iscritti da almeno un trimestre e in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, nonché i soci fondatori e i membri eletti in sede di atto costitutivo. Potranno esser candidati a far parte del Consiglio Direttivo anche altri soggetti, non rientranti nelle categorie citate, ritenuti meritevoli di rivestire la carica a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo in carica che, vagliate le candidature, le sottoporrà poi al voto assembleare.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, fatto salvo il primo Presidente, il primo Vicepresidente e il primo Segretario nominati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo

Nel caso in cui in corso di mandato, per dimissioni, mancata nomina in sede di costituzione o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare rispetto al numero massimo di membri previsti, il Consiglio Direttivo può provvedere tramite cooptazione alla loro sostituzione o nomina, scegliendo tra i soci ordinari, iscritti da almeno un trimestre e in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, nonché tra i soci fondatori, tra i membri eletti in sede di atto costitutivo o tra altri soggetti ritenuti meritevoli di rivestire la carica oppure nominando i primi dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di tre mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare gli indirizzi operativi, strategici e progettuali dell'Associazione curandone anche l'esecuzione;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto;
- redigere i bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare i budget annuali di spesa;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare in materia economica e finanziaria;
- approvare convenzioni e contratti di qualsiasi natura;
- predisporre i regolamenti Associativi e delle prestazioni offerte ai soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione e i contributi associativi derivanti dalle attività e dai servizi offerti ai Soci;
- proporre all'assemblea le modifiche statutarie;
- nominare commissioni e comitati di studio od operativi;
- nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- deliberare riguardo la gestione del personale e dei collaboratori dell'Associazione, nominando eventualmente Direttori e/o delegando funzioni a specifici soggetti preposti allo scopo;
- nominare consulenti di qualsiasi natura.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo strumenti telematici (email, pec, etc) almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Le riunioni possono tenersi con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste per l'assemblea degli associati.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali emolumenti dei componenti del Consiglio Direttivo sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 10 **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, ha potere di firma su tutti gli atti dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti tra cui l'ammissione dei soci, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 11 **- Revisore Unico dei Conti-**

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ove necessario, il Revisore unico dei Conti viene nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il primo Revisore può essere nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo. Il revisore non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Revisore dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile senza limiti di mandati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla immediata convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua sostituzione.

Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 12

- Collegio dei Probiviri - Presidente onorario

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota e dei contributi associativi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandati.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario con il compito di vigilare sull'attività degli organi associativi per verificarne la rispondenza ai valori di fondo dell'Associazione e l'adeguatezza al perseguimento dei fini sociali, riferendo al riguardo in Assemblea.

Articolo 13

- Patrimonio dell' Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale integralmente disponibile;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci relativi ad attività e servizi prestati dall'associazione in favore degli stessi soci;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art.13;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote e contributi dei soci sostenitori.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 15

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 16

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 17

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.